DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA PRIVATIZZAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

Art. 2

Disposizioni relative agli attuali azionisti

Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara' determinato sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, ridotto dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, una azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di esercizio del diritto. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

Versione in vigore dal 27 luglio 1996, non più in vigore dal 26 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli
Estremi	Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-la-ristrutturazione-e-la-394-1996/art-2-disposizioni-relative-agli-attuali-azionisti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it